Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

11º Anno n. L 1521º luglio 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I	
	Regolamento (CEE) n. 841/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che modifica il regolamento n. 116/67/CEE relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi .	1
	Regolamento (CEE) n. 842/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla modifica del regolamento n. 876/67/CEE che istituisce una integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia	2
	Regolamento (CEE) n. 843/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1968/1969	3
	Regolamento (CEE) n. 844/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa per la campagna 1968/1969 i principali centri d'intervento nel settore dei semi oleosi e i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri	4
	Regolamento (CEE) n. 845/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che modifica la durata di validità del regolamento n. 142/67/CEE relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole	6
	Regolamento (CEE) n. 846/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	7
	Regolamento (CEE) n. 847/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa i prelievi all'importazione per il melasso	9
	Regolamento (CEE) n. 848/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	10
	Regolamento (CEE) n. 849/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero	11
	Regolamento (CEE) n. 850/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa l'importo di base della restituzione all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	13
	Regolamento (CEE) n. 851/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso allo stato tal quale	14
	Regolamento (CEE) n. 852/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale	16
	Regolamento (CEE) n. 853/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che fissa le restituzioni applicabili ai cereali ed al riso semigreggio esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.	17

(segue)

Sommario (seguito)	Regolamento (CEE) n. 854/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che modifica il periodo previsto dal regolamento n. 941/67/CEE per la fissazione in anticipo del prelievo e della restituzione applicabili agli alimenti composti a base di cereali per gli animali	19
	Regolamento (CEE) n. 855/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che modifica nuovamente il regolamento n. 41/67/CEE relativo alla fissazione in anticipo del prelievo e della restituzione per gli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e il latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame	20
	Regolamento (CEE) n. 856/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa un coefficiente di adattamento da applicare ai corsi dei pomodori di categoria II, per il calcolo del prezzo d'entrata	21
	Regolamento (CEE) n. 857/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che istituisce una tassa di compensazione alle importazioni di pomodori in provenienza dalla Romania	22
	Regolamento (CEE) n. 858/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, che modifica l'allegato I del regolamento n. 158/64/CEE relativo al calcolo delle imposizioni interne riscosse all'importazione in Germania su alcuni prodotti lattierocaseari	23
· ·	Regolamento (CEE) n. 859/68 della Commissione, del 29 giugno 1968, relativo alla nuova proroga del regolamento n. 1008/67/CEE, relativo al prezzo speciale all'importazione, e delle decisioni del 30 giugno 1967 e 17 gennaio 1968, relative alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine	24
	Regolamento (CEE) n. 860/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che modifica la versione in lingua italiana del regolamento n. 473/67/CEE relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso	25
	Regolamento (CEE) n. 861/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che proroga il regolamento n. 224/67/CEE relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi	26
	Regolamento (CEE) n. 862/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, che modifica il regolamento n. 284/67/CEE relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi	26

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 841/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che modifica il regolamento n. 116/67/CEE relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (²), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (³) viene a scadenza il 30 giugno 1968; che le disposizioni che modificano, in base all'esperienza acquisita, detto regolamento e ne prorogano la durata di validità, non hanno potuto essere adottate in tempo utile per consentire l'applicazione del nuovo regime a decorrere dal 1º luglio 1968; che, poiché l'applicazione di detto nuovo regime è prevista per l'8 luglio 1968, è quindi necessario prevedere disposizioni che permettano la ricon-

duzione del regime istituito col regolamento n. 116/67/CEE fino a quest'ultima data;

considerando che, data la differenza fra il sistema di fissazione in anticipo dell'integrazione temporaneamente prorogato e quello previsto dal nuovo regime, si ravvisa attualmente l'opportunità di ridurre il periodo di fissazione in anticipo dell'integrazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 4 del regolamento n. 116/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, a richiesta dell'interessato, l'ammontare dell'integrazione viene calcolato in anticipo per un periodo che scade il 31 agosto 1968 ».

Articolo 2

Nel secondo comma dell'articolo 11 del regolamento n. 116/67/CEE, i termini « fino al 30 giugno 1968 » sono sostituiti dai termini « fino al 7 luglio 1968 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 842/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968

relativo alla modifica del regolamento n. 876/67/CEE che istituisce una integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 876/67/CEE (2) prevede la concessione di un'integrazione supplementare al fine di ovviare, durante la campagna 1967/ 1968, ad alcune difficoltà costatate in Italia nel settore dell'industria spremitrice dei semi oleosi;

considerando che l'esame delle cause di dette difficoltà e delle condizioni di produzione nella Comunità induce, tenuto conto delle prospettive di evoluzione del mercato dei semi, a adattare l'integrazione supplementare per la campagna 1968/ 1969;

considerando che è opportuno prevedere che le condizioni di versamento stabilite per l'integrazione di cui allo articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE siano applicabili anche all'integrazione supplementare;

considerando che le informazioni statistiche sulle importazioni di semi oleosi e di oli vegetali diversi dall'olio d'oliva, sono disponibili solo con molto ritardo in Italia, che è uno dei principali paesi importatori di tali prodotti; che questo ritardo non permette alle autorità italiane di seguire da vicino il movimento delle importazioni al fine di valutare l'evoluzione del mercato; che conviene pertanto prevedere un regime di titoli di importazione;

considerando che, al fine di avere una veduta generale delle importazioni che saranno effettivamente realizzate in Italia, è necessario che tali titoli siano subordinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca il compimento delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento n. 876/67/CEE, i termini « durante la campagna di commercializzazione 1967/1968 » sono sostituiti dai termini « durante la campagna di commercializzazione 1968/1969 ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento n. 876/67/ CEE è sostituito dal testo seguente :

« L'importo medio dell'integrazione supplementare per 100 chilogrammi di semi è pari a 0,850 unità di conto ».

Il testo dell'articolo 4 del regolamento n. 876/67/ CEE è sostituito dal testo seguente:

« Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/ CEE ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 del regolamento n. 876/67/ CEE è sostituito dal testo seguente :

« Il diritto all'integrazione supplementare sorge all'atto della trasformazione dei semi per la produzione di olio.

L'integrazione supplementare è corrisposta al detentore del certificato di cui all'articolo 3 del regolamento n. 116/67/CEE quando viene fornita la prova della trasformazione dei semi. Tuttavia, la Repubblica italiana può anticipare tale integrazione dal momento in cui i semi sono posti sotto controllo, a condizione che per la trasformazione venga costituita una garanzia».

Articolo 4

Il regolamento n. 876/67/CEE è completato dall'articolo 3 bis seguente:

Durante la campagna di commercializzazione 1968/1969, qualsiasi importazione in Italia, in provenienza dai paesi terzi, dei prodotti delle voci 12.01 e 15.07 della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 136/66/CEE è soggetta alla presentazione di un titolo d'importa-

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 281 del 21. 11. 1967, pag. 7.

zione rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 843/68 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1968

che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1968/1969

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 22 del regolamento n. 136/66/CEE prevede la fissazione, per ogni specie di seme oleoso, di un prezzo indicativo unico per la Comunità e di un prezzo d'intervento di base;

considerando che il prezzo indicativo deve essere fissato ad un livello equo per i produttori, data l'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità; che tale obiettivo può essere conseguito fissando detto prezzo a un livello determinato in funzione sia della remunerazione ottenuta dai produttori nella campagna precedente che della necessità di mantenere un rapporto d'equilibrio fra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento di base è destinata a consentire l'adeguamento dei prezzi di mercato, tenuto conto dell'eventuale integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, alle normali fluttuazioni congiunturali, senza che risulti peraltro compromessa la stabilità dei prezzi al consumo;

considerando che, per mettere in grado i semi oleosi prodotti nelle principali regioni produttrici della Comunità di sostenere nelle principali zone deficitarie la concorrenza dei semi importati, occorre determinare il prezzo d'intervento di base per un centro d'intervento situato in una zona fortemente deficitaria della Comunità; che l'esperienza della campagna di commercializzazione 1967/1968 ha dimostrato che l'acquisto di semi è concentrato soprattutto nella zona dell'Italia settentrionale vicina al Mare Tirreno; che il prezzo d'intervento di base per la campagna di commercializzazione 1968/1969 deve pertanto essere determinato per Genova, centro d'intervento situato in tale zona;

considerando che i prezzi dei semi oleosi devono essere fissati per qualità tipo determinate; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità; che le qualità definite per la campagna di commercializzazione 1967/1968 corrispon-

⁽¹⁾ GUn. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

dono a tali esigenze; che è pertanto opportuno mantenere tali qualità anche per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1968/1969 sono fissati per i semi di colza, di ravizzone e di girasole i prezzi seguenti:

- a) prezzo indicativo :20,25 unità di conto per 100 chilogrammi ;
- b) prezzo d'intervento di base : 19,65 unità di conto per 100 chilogrammi.

I prezzi d'intervento di base sono validi per Genova.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si applicano a semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile:

- a) con il 2 % d'impurità e, nel seme come tale, il 10 % di umidità e il 42 % di olio, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone;
- b) con il 2 % d'impurità e, nel seme come tale, il 10 % di umidità e il 40 % di olio, per quanto riguarda i semi di girasole.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore al 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 844/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968

che fissa per la campagna 1968/1969 i principali centri d'intervento nel settore dei semi oleosi e i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE, del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare per la campagna di commercializzazione 1968/1969 i principali centri di intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri;

considerando che è opportuno prendere in considerazione come principali centri d'intervento le località in cui si trovano i mercati più importanti delle prin-

cipali zone di produzione; che, per assicurare un adeguato livello di prezzo per i semi comunitari nelle zone deficitarie, occorre altresí prendere in considerazione le località piú rappresentative per la trasformazione dei semi, nonché quelle esterne alle zone di produzione e che sono rappresentative per il commercio comunitario e per l'esportazione dei semi;

considerando che, conformemente all'articolo 24 del regolamento n. 136/66/CEE, i prezzi d'intervento derivati devono essere fissati ad un livello che permetta la libera circolazione dei semi nella Comunità, tenendo conto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi e conformemente al fabbisogno sul mercato; che a tal fine i prezzi d'intervento devono essere fissati in modo che le differenze tra di loro corrispondano ai divari di prezzo prevedibili in caso di raccolto normale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 843/68 (²) ha modificato il centro per il quale è determinato il

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

prezzo d'intervento di base e che è pertanto necessario completare l'elenco dei principali centri d'intervento stabilito per la campagna di commercializzazione 1967/1968 aggiungendovi Genova; che, inoltre, la sostituzione del centro per il quale è determinato il prezzo d'intervento di base e l'evoluzione delle spese di trasporto negli Stati membri rendono necessarie alcune modifiche dei prezzi d'intervento derivati validi per la campagna di commercializzazione 1968/1969 rispetto a quelli della campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1968/1969, i principali centri d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE

ALLEGATO Principali centri d'intervento e prezzi d'intervento in essi applicabili

A. Per i semi di colza e di ravizzone Prezzi d'intervento		Centri	Prezzi d'intervento in unità di conto per 100 chilogrammi di semi della qualità tipo
Centri	in unità di conto per 100 chilogrammi di semi della qualità tipo	Lione	18,54
		Le Pouzin	18,63
Châteauroux	18,07	Marsiglia	19,03
Bourges	18,15	Bordeaux	18,89
Chartres	18,36	Sète	18,85
Le Havre	18,89	Ravenna	19,65
Rouen	18,89	Treviso	19,22
Gennevilliers	18,63	Firenze	19,65
Digione	18,29	Genova	19,65
Châlons-sur-Marne	18,49	30	
Laon	18,43		
Dunkerque	18,89		
Anversa	18,78	B. Per i semi di girasole	
Rotterdam	18,89	B. Ter v cerni ar gracore	
Dusseldorf	18,96	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Prezzi d'intervento
Coblenza	18,95	Centri	in unità di conto per 100 chilogrammi di semi
Mannheim	18,94		della qualità tipo
Strasburgo	18,78		
Hamm (Westfalia)	18,69	Bourges	18,15
Hannover	18,64	Bordeaux	19,40
Amburgo	18,89	Marsiglia	1 9, 60
Kiel	18,64	Le Pouzin	19,10
Leer (Frisia orientale)	18,89	Rouen	19,04
Ratisbona 18,25		Genova	19,65

REGOLAMENTO (CEE) N. 845/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968

che modifica la durata di validità del regolamento n. 142/67/CEE relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 8.

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita nella presente campagna di commercializzazione ha dimostrato l'efficacia del regime instaurato dal regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno

1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (³), modificato dal regolamento n. 767/67/CEE (⁴); che è pertanto opportuno sopprimere la limitazione della durata di validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 7 del regolamento n. 142/67/CEE è sostituito dal seguente testo:

« Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1967. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE

⁽¹⁾ GUn. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. 261 del 28. 10. 1967, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 846/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata per ciascuno di tali prodotti è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 432/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita e il contributo gravante sulla produzione (²);

considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la quailità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3);

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto piú favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata definita dal regolamento (CEE) n. 430/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969 (4);

considerando che, nella rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i corsi quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio (5), la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa cif Rotterdam devono essere adeguati; che nell'adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo d'offerta o l'offerta è inteso per merce in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,60 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1009/67/CEE; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 784/68, per lo zucchero di fattura o condizionamento particolari, può essere stabilito un prezzo cif speciale qualora il prezzo d'offerta ade-

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.

guato di tale zucchero sia inferiore al prezzo cif dello zucchero stabilito conformemente alle disposizioni di cui sopra;

considerando che un prezzo cif, a titolo eccezionale, può essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che, secondo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la nomenclatura

prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio devono essere fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		(u.c. per 100 kg
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	20,09
1	II. zucchero greggio	18,25 (1)
	B. non denaturati	
	I. zucchero bianco	20,09
	II. zucchero greggio	18,25 (i)

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/68 (modalità prelievi).

REGOLAMENTO (CEE) N. 847/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa i prelievi all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 432/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita e il contributo gravante sulla produzione (2);

considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3);

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto piú favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso (4);

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto piú favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di piú prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68,

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prelievo deve essere fissato ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (5), il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prelievo

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968.

fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che, secondo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che il prelievo per il melasso deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa i prelievi all'importazione per il melasso

		(u.c. per 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,61

REGOLAMENTO (CEE) N. 848/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (¹), l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che, per la fissazione del primo prelievo, la media aritmetica dei prelievi deve essere sostituita dal prelievo applicabile per lo zucchero bianco il 1º luglio 1968;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base cosí determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2009 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 849/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione co-

mune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo all'importazione deve essere fissato dalla Commissione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento; che tale prelievo deve essere calco-

⁽¹⁾ GUn. L 151 del 30. 6. 1968.

⁽²⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

lato forfettariamente in funzione del tenore di saccarosio di ciascun prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco;

considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (¹), il prelievo applicabile a tali prodotti, che è fissato per ogni campagna saccarifera, viene calcolato moltiplicando per un coefficiente la differenza esistente, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, tra il prezzo d'entrata in vigore nella campagna saccarifera in causa e la media aritmetica dei prezzi cif determinati in un periodo di riferimento; che detti coefficienti sono stati fissati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 432/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi delle barbabietole,

i prezzi d'entrata, la quantità garantita e il contributo gravante sulla produzione (2);

considerando che secondo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 837/68, per la campagna saccarifera 1968/1969, la media aritmetica dei prezzi cif è sostituita dalla media aritmetica dei prezzi « spot » dello zucchero bianco quotati allo Borsa di Parigi nel periodo dal 1º aprile al 15 giugno 1968,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono fissati come segue per la campagna saccarifera 1968/1969:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c. per tonnellata
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere ; canne da zucchero :	
	A. Barbabietole da zucchero	
	I. fresche, anche in fettucce	32,40
	II. essiccate, anche in fettucce o macinate	111,38
	B. Canne da zucchero	22,28

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GUn. L 151 del 30. 6. 1968.

REGOLAMENTO (CEE) N. 850/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa l'importo di base della restituzione all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (2), la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base valido nel mese dell'esportazione del prodotto considerato, moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto in causa e aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio;

considerando che ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio esportato come tale, deve essere uguale ad un centesimo della differenza tra l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (3), modificato eventualmente ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 5, da un lato, e la media aritmetica dei prezzi « spot » per 100 chilogrammi di zucchero bianco quotati alla Borsa di Parigi nei primi venti giorni del mese che precede quello per il quale è fissato l'importo di base, dall'altro;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. l'importo di base può tuttavia essere fissato in deroga a tali disposizioni se si riveli la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comuntà ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, da un lato, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento, dall'altro; considerando che l'importo di base della restituzione

1009/67/CEE, esportati come tali, l'importo di base della restituzione deve essere uguale ad un centesimo della differenza tra il prezzo d'intervento valido per

lo zucchero bianco nella zona piú eccedentaria della

Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e la media aritmetica di cui sopra; che

deve essere fissato mensilmente; che, per tale fissazione, l'importo di base è modificato soltanto se la differenza soprammenzionata è superiore o inferiore di piú di 0,40 unità di conto alla differenza considerata per la precedente fissazione;

considerando che l'importo di base della restituzione può essere modificato nell'intervallo tra due fissazioni mensili solo se la condizione prevista all'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 766/68 è soddisfatta;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base della restituzione all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE allo stato tal quale, è fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non inclusi nell'allegato non viene fissata una restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa l'importo di base della restituzione all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

		(u.c. per 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati;	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,1657
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1657
	ex F. Zuccheri caramellati	0,1657
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,1657

REGOLAMENTO (CEE) N. 851/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso allo stato tal quale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (¹), ha definito gli elementi di prezzo, tanto nella Comunità quanto sul mercato mondiale, di cui deve essere tenuto conto per la fissazione delle restituzioni all'esportazione di melasso allo stato tal quale; che in conformità dello stesso testo necessita tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per il melasso secondo la sua destinazione;

considerando che la restituzione per il melasso deve essere fissata mensilmente; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati conduce a fissare la restituzione come indicato in allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1009/67/CEE, allo stato tal quale, è fissata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1968, che fissa le restituzioni all'esportazione per il melasso allo stato tal quale

Numero della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

Importo della restituzione

17.03

Melassi, anche decolorati

0

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 852/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (²), le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in corformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità

per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3); che tale restituzione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68, non può eccedere il 92 % della restituzione fissata per lo stesso periodo per lo zucchero bianco;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerazione che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GUn. 308 del 18. 12. 1967, pag.1.

⁽²⁾ Gl n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1968 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

		(u.c. per 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido B. non denaturati	
	I. zucchero bianco	17,57
;	II. zucchero greggio	15,42 (1)

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 (norme generali restituzione)

REGOLAMENTO (CEE) N. 853/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa le restituzioni applicabili ai cereali ed al riso semigreggio esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 517/68 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 359/ 67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento n. 21//6//CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi

terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, di taluni prodotti agricoli (4), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 666/ 68 (5), ha specificato quelli, tra detti prodotti, che possono beneficiare di una restituzione quando sono esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE, l'importo di tale restituzione deve essere determinato ogni mese tenendo conto, da una parte, del prezzo d'entrata, e, d'altra parte, dei prezzi praticati sul mercato mondiale; che questi ultimi prezzi possono essere stabiliti in base alla media dei prezzi cif fissati nei primi 25 giorni del mese precedente quello per il quale è determinato l'importo della restituzione;

considerando che l'articolo 3, terzo comma, del regolamento n. 217/67/CEE stabilisce che, per fissare l'importo della restituzione, si tiene eventualmente conto delle restituzioni accordate alla produzione in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti di base; che in tal senso è opportuno tener conto della restituzione alla produzione accordata nel mese nel corso del quale ha luogo l'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 30. 4. 1968, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67. (5) GU n. L 124 del 1°. 6. 1968, pag. 27.

considerando che l'importo della restituzione, applicabile all'esportazione di 100 kg di cereali o di riso semigreggio, sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, deve essere uniforme, qualunque sia la natura di tali merci;

considerando che, dato l'interesse economico poco rilevante delle esportazioni prevedibili per i cereali della voce 10.07 della tariffa doganale comune sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE, è opportuno non fissare la restituzione per dette esportazioni;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Dal 1º luglio 1968 la restituzione applicabile all'esportazione nei paesi terzi di 100 chilogrammi di cereali, di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE e di 100 chilogrammi di riso semigreggio di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 359/67/CEE e definito all'allegato A, sotto forma di merci elencate nell'allegato B di ciascuno di detti regolamenti, è fissata come indicato nell'allegato.
- 2. Per i prodotti contemplati al paragrafo 1 e che non figurano nell'allegato non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Importi delle restituzioni applicabili ai cereali e al riso semigreggio esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato dal 1º luglio 1968

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
ex 10.01	Grano tenero:	
	 destinato alla fabbricazione dell'amido 	1,248
	— altro	5,836
10.02	Segala	4,601
10.03	Orzo	4,133
10.04	Avena	3,113
10.05	Granoturco:	
	- destinato alla fabbricazione dell'amido	1,537
	— altro	4,175
ex 10.01	Grano duro	5,749
ex 10.06 A	Riso semigreggio	3,086

REGOLAMENTO (CEE) N. 854/68 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1968

che modifica il periodo previsto dal regolamento n. 941/67/CEE per la fissazione in anticipo del prelievo e della restituzione applicabili agli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 194/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in previsione dell'entrata in vigore del regime dei prezzi comuni del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevista per il 1º aprile 1968, il regolamento n. 941/67/CEE della Commissione, del 30 novembre 1967, relativo alla fissazione in anticipo del prelievo e della restituzione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali (3), ha previsto le disposizioni che devono essere applicate in caso di fissazione in anticipo della restituzione, domandata prima del 1º aprile 1968 per un'esportazione da effettuare a decorrere da tale data; che il succitato regolamento ha, per lo stesso motivo, limitato al 31 marzo 1968 il periodo per cui è possibile fissare in anticipo il prelievo e la restituzione applicabili a titolo transitorio negli scambi intracomunitari;

considerando che in seguito al rinvio della data di applicazione del regime dei prezzi comuni del latte e dei prodotti lattiero-caseari già prevista per il 1º giugno 1968, il regolamento (CEE) n. 365/68 della Commissione, del 28 maggio 1968 (4), ha rinviato rispettivamente al 1º giugno ed al 31 maggio le date succitate;

considerando che in seguito al rinvio della data di applicazione del regime dei prezzi comuni del latte e dei prodotti lattiero-caseari già prevista per il 1º luglio 1968, il regolamento (CEE) n. 680/68 della Commissione, del 31 maggio 1968 (5), ha rinviato

rispettivamente al 1º luglio ed al 30 giugno le date succitate;

considerando che la data di applicazione del regime dei prezzi comuni succitato, benché prevista per il 1º luglio 1968, non è tuttavia definitivamente fissata; che inoltre il tempo necessario all'elaborazione dei numerosi regolamenti di applicazione indispensabili al funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari non permetterà probabilmente l'applicazione effettiva delle misure adottate che ad una data ulteriore; che conviene quindi prorogare di nuovo le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 941/67/CEE e limitare inoltre al 29 luglio 1968 il periodo durante il quale è possibile ottenere la fissazione anticipata del prelievo e della restituzione applicabili negli scambi intracomunitari;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 30 giugno 1968, di cui all'articolo 1 del regolamento n. 941/67/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 680/68, è sostituita da quella del 28 luglio 1968.

Articolo 2

La data del 1º luglio 1968, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 941/67/CEE, modificato ultimamente dal regolamento CEE) n. 680/68, è sostituita dalla data del 29 luglio 1968.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.

⁽³⁾ GU n. 292 del 1º. 12. 1967, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. 292 del 1º. 12. 1967, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 855/68 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1968

che modifica nuovamente il regolamento n. 41/67/CEE relativo alla fissazione in anticipo del prelievo e della restituzione per gli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e il latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattierocaseari e al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 542/68 (3), in particolare gli articoli 11, paragrafo 3, e 14, paragrafo 3,

considerando che negli scambi intracomunitari ogni importazione o esportazione di alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e di latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento n. 41/67/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1967 (4), che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 215/66/ CEE relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari e al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 692/68 (5), prevede che negli scambi tra gli Stati membri i titoli di importazone o di esportazione rilasciati dopo il 30 aprile 1968 sono validi al massimo fino al 30 giugno 1968;

considerando che questa data corrispondeva a quella prevista per la fine della campagna lattiero-casearia 1967/1968;

considerando che la necessità di prendere nel commercio delle disposizioni a più lunga scadenza esige di fissare la fine della durata di validità dei titoli al massimo al 28 luglio 1968;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento n. 41/67/CEE, la data del 30 giugno 1968 è sostituita da quella del 28 luglio 1968.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 3.5.1968, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. 39 del 2. 3. 1967, pag. 585/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 126 del 6. 6. 1968, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 856/68 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1968

che fissa un coefficiente di adattamento da applicare ai corsi dei pomodori di categoria II, per il calcolo del prezzo d'entrata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1040/67/CEE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 99/65/CEE che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 99/65/CEE, è necessario fissare un coefficiente di adattamento destinato a consentire il calcolo del prezzo d'entrata sulla base dei corsi rilevati sui mercati rappresentativi per prodotti rispondenti ad una categoria di qualità inferiore a quella che è stata considerata per la fissazione del prezzo di riferimento;

considerando che, sulla base degli elementi attualmente disponibili, è possibile stabilire un rapporto tra i prezzi dei prodotti della categoria I e quelli dei prodotti della categoria II valevole fino al 15 luglio 1968; che tali elementi permettono di stimare che, per il periodo considerato, il valore commerciale medio dei prodotti della categoria I è superiore del 25 % a quello dei prodotti della categoria II;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di adattamento previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 99/65/CEE è fissato, per i pomodori della categoria di qualità II prevista nelle norme comuni di qualità, a 1,25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e resta in vigore fino al 15 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GUn. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.

REGOLAMENTO (CEE) N. 857/68 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1968

che istituisce una tassa di compensazione alle importazioni di pomodori in provenienza dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (¹), modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1040/67/CEE (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23, nel testo risultante dal regolamento n. 65/65/CEE (³), prevede che, qualora il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza dai paesi terzi sia inferiore al prezzo di riferimento, le importazioni di detto prodotto in provenienza dai paesi terzi sono gravate di una tassa di compensazione eguale alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'entrata; che tuttavia qualora, importazioni a prezzi d'entrata inferiori al prezzo di riferimento sono effettuate soltanto in provenienza da determinati paesi, la tassa di compensazione sarà limitata alle importazioni in provenienza da tali paesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 678/68, che fissa i prezzi di riferimento per i pomodori (4), fissa per i pomodori della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 19,9 unità di conto per 100 kg per il periodo dal 1º giugno al 10 luglio incluso.

considerando che i corsi comunicati dagli Stati membri per i pomodori importati dai paesi terzi si riferiscono a prodotti rispondenti alla categoria di qualità II; che è necessario applicare il coefficiente di 1,25 previsto dal regolamento (CEE) n. 856/68, che fissa un coefficiente d'adattamento da applicare ai corsi dei pomodori di categoria II per il calcolo del prezzo d'entrata (5);

considerando che i corsi cosí ottenuti, diminuiti dei dazi doganali, altre tasse all'importazione e spese di trasporto, si stabiliscono ad un livello inferiore al prezzo di riferimento per quanto riguarda i prodotti in provenienza dalla Romania;

considerando che, per le provenienze in causa, il prezzo d'entrata, da considerare forfettariamente per determinare l'importo della tassa di compensazione, calcolato in base ai corsi piú bassi, previa applicazione del coefficiente di cui sopra e deminuiti dei dazi doganali, altre tasse all'importazione e spese di trasporto, si stabilisce a 14,9 unità di conto per 100 kg netto;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri applicano alle importazioni di pomodori in provenienza dalla Romania una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 5 unità di conto per 100 kg netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 10 luglio 1968.

La Commissione tuttavia potrà procedere alla sua revisione o abrogazione prima di tale data, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23, ove le misure di cui all'articolo 1 non rispondano più alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GUn. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

⁽²⁾ GUn. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 86 del 25. 5. 1965, pag. 1458/65. (4) GU n. L 124 del 10. 6. 1968, pag. 22.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 858/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che modifica l'allegato I del regolamento n. 158/64/CEE relativo al calcolo delle imposizioni interne riscosse all'importazione in Germania su alcuni prodotti lattierocaseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 7, e l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che gli articoli 2 e 14 del regolamento n. 13/64/CEE stabiliscono che si tenga conto dell'incidenza delle imposizioni interne riscosse all'importazione sia nel calcolo dei prelievi sia in quello dell'ammontare massimo delle restituzioni;

considerando che l'incidenza di queste imposizioni viene calcolato in base al regolamento n. 158/64/CEE della Commissione, del 28 ottobre 1964, relativo al calcolo forfettario delle imposizioni interne riscosse all'importazione su alcuni prodotti lattiero-caseari (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 438/68 (3);

considerando che la legge tedesca del 18 ottobre 1967, pubblicata nel Bundesgesetzblatt 1967, parte

prima, pagina 991, aumenta le imposizioni riscosse all'importazione dei prodotti lattiero-caseari da 5 % a 5,5 % a partire dal 1º luglio 1968;

considerando che è pertanto necessario modificare in conseguenza i coefficienti previsti all'allegato I del regolamento n. 158/64/CEE per la Germania;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La cifra 0,048, che figura all'allegato I del regolamento n. 158/64/CEE, alla colonna Germania (R.f.), è sostituita dalla cifra 0,052.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2726/64.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

relativo alla nuova proroga del regolamento n. 1008/67/CEE, relativo al prezzo speciale all'importazione, e delle decisioni del 30 giugno 1967 e 17 gennaio 1968, relative alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CEE) n. 356/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine per il periodo che va dal 1º aprile 1968 al 31 maggio 1968 (²), prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 829/68 (³), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento n. 111/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, che autorizza la Repubblica francese, il Regno del Belgio e la Repubblica federale di Germania a prendere misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (4), prorogato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 829/68, in particolare i suoi articoli 1 e 3,

considerando che, col suo regolamento (CEE) n. 829/68, del 28 giugno 1968, che modifica nuovamente il regolamento (CEE) n. 356/68, che prevede misure derogatorie nel settore delle carni bovine, il Consiglio ha prorogato fino al 28 luglio 1968 la validità di alcune disposizioni attualmente applicabili nel settore delle carni bovine e che scadono il 30 giugno 1968; che la Commissione deve, per gli stessi motivi, prorogare le relative disposizioni di applicazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le parole « al 30 giugno 1968 » sono sostituite dalle parole « al 28 luglio 1968 » :

- a) all'articolo 10 del regolamento n. 1008/67/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1967, relativo alla determinazione dei criteri per la fissazione di un prezzo all'importazione speciale nel settore delle carni bovine (5), prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 681/68 (6);
- b) all'articolo 7 della decisione della Commissione, del 30 giugno 1967, relativa alle modalità d'applicazione in Francia delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (7), prorogata dal regolamento (CEE) n. 681/68;
- c) all'articolo 7 della decisione della Commissione, del 17 gennaio 1968, relativa alle modalità d'applicazione nella Repubblica federale di Germania di misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (8), prorogata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 681/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

⁽¹⁾ GUn. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.

⁽²⁾ GUn. L 77 del 29. 3. 1968, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968.

⁽⁴⁾ GU n. 140 del 29. 7. 1966, pag. 2956/66.

⁽⁵⁾ GU n. 306 del 16. 12. 1967, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 124 del 10. 6. 1968, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. 166 del 24. 7. 1967, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 34 del 7. 2. 1968, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 860/68 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1968

che modifica la versione in lingua italiana del regolamento n. 473/67/CEE relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 619/68 della Commissione, del 21 maggio 1968, che completa il regolamento n. 473/67CEE relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (²), è sfuggito un errore nella versione italiana e che è quindi necessario procedere alla rettifica di tale testo;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella versione italiana del regolamento n. 473/67/CEE, all'articolo 9, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 619/68, i termini: « e se il possessore del titolo è stato dichiarato aggiudicatario » sono sostituiti dai termini « e se il possessore del titolo non è stato dichiarato aggiudicatario ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Dette disposizioni prendono effetto a datare dal 25 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 13. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 117 del 22. 5. 1968, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 861/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che proroga il regolamento n. 224/67/CEE relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (³) è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 841/68 (⁴) fino al 7 luglio 1968; che è opportuno prorogare per lo stesso periodo il

regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi (5);

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al secondo comma dell'articolo 24 del regolamento n. 224/67/CEE le parole « fino al 30 giugno 1968 » sono sostituite dalle parole « fino al 7 luglio 1968 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 862/68 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1968

che modifica il regolamento n. 284/67/CEE relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (6), in particolare l'articolo 6,

⁽i) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67. (4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2913/67. tiale. (6) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

considerando che in virtù dell'articolo 1 del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi (¹), l'importo della restituzione è calcolato sulla base del peso di un seme che ha le stesse percentuali di umidità e di impurità di quelle di un seme della qualità tipo;

considerando che è necessario determinare il peso dei semi secondo un metodo di calcolo uniforme e che assicuri la massima precisione;

considerando che il regolamento n. 142/67/CEE è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 845/68 (²); che quindi è necessario prolungare il periodo di validità del regolamento n. 284/67/CEE modificato come tale;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 284/67/ CEE viene sostituito dal seguente :

« L'importo della restituzione all'esportazione è calcolato sulla base del peso dei semi esportati,

quest'ultimo determinato secondo la formula ripresa in allegato, per tener conto delle differenze esistenti tra le percentuali di umidità e di impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo ».

Articolo 2

Il testo del primo comma dell'articolo 6 del regolamento n. 284/67/CEE viene sostituito dal seguente :

« Allorquando l'importazione dei semi non può essere effettuata nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 142/67/CEE, in seguito ad un caso di forza maggiore, lo Stato membro interessato decide che l'obbligo di esportare è annullato e che la cauzione non viene incamerata. »

Articolo 3

Il secondo capoverso dell'articolo 9 del regolamento n. 284/67/CEE è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione Il Presidente Jean REY

ALLEGATO

Metodo di calcolo del peso dei semi oleosi

$$100 - (i + h)$$
 $100 - (i + h)$
 $100 - (i + h$

q = quantità di semi da esportare come tali

X = quantità di semi da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione

⁽¹⁾ GUn. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.

⁽²⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 863/68 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1968

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo di ciascuna specie di seme è stato determinato dal regolamento (CEE) n. 843/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1968/1969 (²);

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto piú favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (³), tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale giunte a conoscenza della Commissione, nonché di tutti i corsi quotati nelle borse piú importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi (4), devono essere esclusi le offerte ed i corsi che non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresí esclusi le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti « c » e « f » devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi « fas » e «fob » o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi « cif » per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto « cif » Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi « cif » Rotterdam, devono essere aumentati di 0,20 unità di conto;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuti del plus valore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nel-

⁽¹⁾ GUn. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽⁴⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

l'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valre di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere fissato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/ CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 115/67/CEE, all'atto della determinazione del prezzo del mercato mondiale di una specie di seme, il prezzo adottato viene modificato di un importo pari al massimo divario esistente fra:

— la differenza fra il prezzo di 100 kg di semi di colza, ravizzone o girasole, aumentato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quan-

- tità di olio o panelli ottenuti dalla trasformazione della specie di seme considerata e,
- la differenza fra il prezzo di 100 kg di una o più altre specie di semi, aumentato dei costi di trasformazione, e la somma dei prezzi delle quantità di olio e panelli ottenuti dalla loro trasformazione;

considerando che gli elementi da prendere in considerazione per la determinazione del divario sono definiti nell'articolo 8 del regolamento n. 225/67/CEE; che l'adattamento di prezzo non deve essere effettuato se il divario constatato è inferiore a 0,50 unità di conto; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 115/67/CEE, all'atto della determinazione dell'importo dell'adattamento di prezzo, si deve tener conto dell'incidenza del divario in questione sulle attività commerciali degli operatori della Comunità e sullo smercio delle varie specie di semi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 841/68 (2), ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 224/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i semi oleosi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 861/68 (3), l'importo dell'integrazione che deve essere concesso, nel caso di fissazione anticipata, deve essere uguale alla differenza fra il prezzo indicativo valido il giorno della presentazione della domanda e la media aritmetica degli ultimi quattro prezzi del mercato mondiale, fissati prima del giorno della presentazione di detta domanda; che tale media deve essere adattata in taluni casi, conformemente alle norme dell'articolo 20, paragrafo 3, del suddetto regolamento; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 116/67CEE, qualora i semi per i quali l'ammontare dell'integrazione è stato fissato anticipatamente vengano sottoposti a controllo presso l'oleificio durante un mese diverso da quello della presentazione della domanda di fissazione anticipata, la differenza è adattata in funzione del prezzo indicativo valido il mese nel quale il seme è sottoposto a controllo;

considerando che, a norma dell'articolo 18 del regolamento n. 224/67/CEE, l'integrazione è fissata ogni settimana ed è applicabile dal lunedí alla domenica successiva; che detta integrazione è applicabile per la prima volta ai semi di girasole il 2 ottobre 1967; che le regole speciali per la fissazione anticipata nel mese di ottobre di tale integrazione u sono previste

⁽¹⁾ GUn. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67. (2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedi pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

dall'articolo 21 del regolamento n. 224/67/CEE, come le regole speciali per la fissazione anticipata nel mese di luglio dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che, conformemente all'articolo 18 del regolamento n. 224/67/CEE, l'integrazione stabilita anteriormente viene mantenuta quando la variazione degli elementi di calcolo implichi, rispetto a questa integrazione, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,10 unità di conto; che, tuttavia, l'integrazione può essere modificata quando sia necessario per la stabilità del mercato della Comunità;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, noti alla Com-

missione, risulta che l'integrazione ai semi di colza e di ravizzone deve essere fissata come indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato come risulta nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1968 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 1º luglio 1968 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 G della TDC) e girasole (n. ex 12.01 G della TDC) (in u.c./ 100 kg)

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione:	10,570	11,545
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipa	ta:	
— per il mese di luglio :	10,560	11,540
- per il mese di agosto :	10,560	11,540
— per il mese di settembre :		11,540

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

GLOSSARIO IV CONGRESSO CECA — L'ACCIAIO NELL'INDUSTRIA CHIMICA

14.553

1968 — 500 pagine — multilingue (Italiano, francese, tedesco, olandese, inglese) Prezzo di vendita: Lit 2.500; FB 200.

In occasione del IV Congresso dell'acciaio, l'ufficio terminologia della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo ha redatto un glossario fraseologico plurilingue (italiano — francese — tedesco — olandese — inglese) dei termini relativi al campo del comportamento dell'acciaio alle sollecitazioni chimiche e fisiche estreme.

Particolarmente difficile è stato il compito dell'ufficio terminologia poiché si trattava di un argomento assai specializzato di alto livello tecnico.

L'opera è presentata sotto forma di un corpus alfabetico tedesco con indici ugualmente alfabetici nelle altre lingue; consta di circa 500 pagine e dà oltre 1500 voci in ogni lingua. I termini tecnici del glossario sono stati attinti in testi originali dopo numerose ricerche e non nelle traduzioni già esistenti.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli uffici di vendita e di abbonamento, indicati nella quarta pagina di copertina della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RACCOLTA DI TESTI

Organizzazione, competenza e procedura della Corte

Seconda edizione riveduta — 1967

Una raccolta di testi concernente l'organizzazione, la competenza e la procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee ha riunito, per la prima volta nel 1963, tutte le disposizioni al riguardo esistenti e contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nei protocolli e nelle convenzioni annesse, nonché nei regolamenti di esecuzione adottati in applicazione di questi trattati.

Si rende necessaria una sua nuova edizione per il fatto che svariate disposizioni concernenti la Corte sono state modificate dal trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, trattato che è entrato in vigore il 1º luglio 1967. Nuove competenze sono, inoltre, state attribuite alla Corte di giustizia : in particolare, in virtú dei vari accordi di associazione conclusi tra la Turchia, gli Stati africani e malgascio e la Nigeria, d'un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro.

Formato: 19,5 \times 13 cm; Pagine: 356; Prezzo: Lit. 2.500.

Per l'acquisto del volume rivolgersi a

Germania: Carl Heymann

Carl Heymanns Verlag, 18-32, Gereonstraße, Colonia

Belgio:

Éts. Émile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles

Francia:

Éditions Sirey, 22, rue Soufflot, Parigi 5e

Italia:

Casa editrice Dott. A. Giuffré, Via Solferino 19, Milano

Lussemburgo:

Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità euro-

pee, 9, rue Goethe, Lussemburgo

Paesi Bassi:

N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, L'Aia

Altri paesi:

Ufficio centrale di vendita delle pubblicazioni delle Comunità euro-

pee, 9, rue Goethe, Lussemburgo